

Roma, 26 giugno 1967

Caro Avanzi,

desidero assicurarti che io e i miei amici non mancheremo di appoggiare vivamente le proposte di emendamento al disegno di legge 2314 avanzate dalla Sezione Professori Anziani dell'ANPUR.

Abbimi con i più cordiali saluti,

(Gaetano Martino)

Chiar. mo  
Prof. Enrico Avanzi  
Sezioni Professori Anziani dell'A. N. P. U. R.  
c/o Istituto di Agronomia Generale e  
Coltivazioni Erbacee  
dell'Università di  
P i s a  
Via S. Michele degli Scatzi, 2

ASSOCIAZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO  
A. N. P. U. R.

SEZIONE PROFESSORI ANZIANI  
S. P. A.

Pisa, 14 Giugno 1967

Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee  
della Università di Pisa (Via S. Michele degli Scalzi, 2  
Tel. 23309 - 41475)


Caro Martino,

memore del Tuo interessamento a favore dei profes-  
sori universitari anziani, Ti allego copia delle lettere  
che ho inviato al Ministro della P.I. e all'On. Ermini.

Allego anche le richieste che sono state concreta-  
te dalla nostra associazione.

Credo che dovrebbe essere il momento buono per  
svolgere una fattiva azione.

Con memore e viva cordialità

  
(Prof. Enrico Avanzi)

\_\_\_\_\_  
Eccellenza  
On/le. Prof. GAETANO MARTINO  
 Rettore della Università degli Studi

R O M A

Roma, 24 giugno 1967

Caro Valitutti,

Le invio l'unito carteggio circa alcune proposte di emendamento allo schema di legge sul riordinamento delle Università.

Le sarei particolarmente grato se potesse esaminare le proposte stesse e, qualora lo ritenesse opportuno, appoggiarle in sede di esame dell'anzidetto schema.

Mi abbia con i più cordiali saluti,

(Gaetano Martino)

Chiar.mo  
On. Prof. Salvatore Valitutti  
Via Magalotti, 2  
R o m a

Pisa, 14 Giugno 1967

Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee  
della Università di Pisa (Via S. Michele degli Scalzi, 2  
Tel. 23309 - 41475)

Caro Martino,


memore del Tuo interessamento a favore dei profes-  
sori universitari anziani, Ti allego copia delle lettere  
che ho inviato al Ministro della P.I. e all'On. Ermini.

Allego anche le richieste che sono state concreta-  
te dalla nostra associazione.

Credo che dovrebbe essere il momento buono per  
svolgere una fattiva azione.

Con memore e viva cordialità

(Prof. Enrico Avanzi)



---

Eccellenza

On/le Prof. GAETANO MARTINO  
 Rettore della Università degli Studi

R O M A

SEZIONE PROFESSORI ANZIANI  
S. P. A.

Pisa,

Istituto di Agronomia Generale e Colture Erbacee  
della Università di Pisa (Via S. Michele degli Scalzi, 2  
Tel. 23309 - 41475)

Caro Ermini,

oso importunarTi ancora una volta -e ritengo possa essere l'ultima- per ritornare sul penoso argomento delle condizioni alle quali soggiacciono i professori anziani a riposo, anche quando è stata loro attribuita la qualifica di "emeriti".

In data 2/2/1966, riferendoTi il mio interessamento riguardo agli emendamenti che erano stati richiesti alla legge 2314 a favore dei professori universitari anziani, mi facevi presente che, malgrado la Tua disposizione favorevole, prevedevi "di trovare in sede parlamentare opposizione; e ciò perchè nel momento attuale i professori universitari in genere, a seguito di qualche caso sporadico di inosservanza dei propri doveri accademici, non godono certo di molte simpatie nell'ambito politico parlamentare".

Per quanto sia triste lamentare che dei casi sporadici -che purtroppo si verificano anche in altri settori di grado elevato nella vita della Nazione- possano ostacolare il riconoscimento di elementari richieste di una classe di professori universitari -i quali, pure essendo "a riposo", continuano a prodigare la loro attività nel campo della ricerca scientifica e del progresso della cultura- oso sperare che il Tuo autorevole parere possa trovare larghi consensi nel campo parlamentare.

Questo mio nuovo intervento è motivato da un fatto recentissimo, che monoma ulteriormente la posizione dei professori universitari anziani. Esso sta in rapporto con la notizia, apparsa in questi giorni, secondo la quale stanno per essere emanate nuove disposizioni che riguardano la composizione dei Consigli di Facoltà; in base alle quali, oltre ai professori di ruolo, ne faranno parte, con voto deliberante, anche professori aggregati, incaricati, assistenti e studenti.

E' ben vero che i soprannominati esponenti possono rappresentare il presente e l'avvenire, ma credo di essere nel vero asserendo che i professori anziani possono, anche nei Consigli di Facoltà, recare un notevole apporto di esperienza e di saggezza nell'esame dei problemi della vita universitaria.

Nel chiedere scusa di quanto ho sopra esposto, non voglio abbandonare la speranza di un più equo trattamento dei professori universitari anziani.

Con memore e riconoscente cordialità

Eccellenza  
On. Prof. GIUSEPPE ERMINI

R O M A

Prot. n. 129/  
6b

27 Maggio 1967

Signor Ministro,

da tempo la Sezione dei professori anziani dell'ANPUR ha cercato di mettere in rilievo le richieste di questi docenti (all.1) senza giungere però ad alcun risultato tangibile; e ciò nonostante favorevoli apprezzamenti, tra i quali -a prescindere da quelli di eminenti parlamentari che hanno occupato o occupano posti di responsabilità nel Governo- desidero ricordare quello di codesto Ministero, il quale ebbe ad indirizzarmi la lettera della quale Le accludo la fotocopia (all.2).

L'argomento non è nuovo, e fu anche oggetto di una proposta di legge da parte dell'On. Prof. Francesco de Martino, proposta che però non ebbe seguito (all.3).

L'azione non fu però abbandonata, e questa Sezione, dopo aver sentito anche l'ANPUR, concretò le richieste in conformità di quanto è esposto nel foglio allegato (all.4).

Mentre si è nell'attesa delle nuove norme destinate a regolare la vita universitaria -nelle quali possano essere equamente contemplate la posizione dei professori a riposo con particolare riferimento a quelli "emeriti", si è diffusa la notizia che stanno per essere emanate nuove disposizioni riguardanti la composizione dei Consigli di Facoltà; in base alle quali, oltre ai professori di ruolo, ne farebbero parte, con voto deliberante, anche i professori aggregati, incaricati, assistenti e studenti.

E' ben vero che i sunnominati esponenti possono rappresentare il presente e l'avvenire, ma credo di essere nel vero asserendo che i professori anziani possono, anche nei Consigli di Facoltà recare un notevole apporto di esperienza e di saggezza nell'esame dei problemi della vita universitaria.

Nella fiducia, che Ella, Signor Ministro, vorrà prendere in benevole considerazione le richieste dei professori universitari anziani, La prego di accogliere l'attestazione del mio particolare ossequio.

(Prof. Enrico Avanzi)

Eccellenza  
On. PROF. LUIGI GUI  
Ministro della Pubblica Istruzione

R O M A

POSIZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI ANZIANI

- Emendamento all'art. 22 dello schema di legge n. 2314 proposto dal  
l' ANPUR

"Ai Professori ordinari, che al momento del collocamento a riposo raggiungano il massimo coefficiente della carriera, può essere concesso il titolo di Professore emerito, su motivata proposta della Facoltà o Scuola di appartenenza, nella quale è attestato che il Professore ha continuato nell'attività di ricerca scientifica. Agli effetti della continuazione di quest'ultima da parte dei Professori collocati a riposo, la Facoltà o Scuole non sono vincolate ad assumersi oneri di alcun genere. Ai Professori emeriti è corrisposta l'indennità di ricerca scientifica prevista per i Professori di ruolo e fuori ruolo dall'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16."

- Proposta dei Professori universitari anziani a parziale modifica  
dell'art. 111 del T.U.

Il Professore universitario, al termine del servizio fuori ruolo, passa nella posizione di emerito, e, come tale, continua a far parte della Facoltà nella quale era ordinario. Interviene alle adunanze di Facoltà, nelle quali non concorre a formare il numero legale; partecipa soltanto alle votazioni per la designazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, a far parte delle quali può essere designato.

Al Professore emerito compete l'indennità di ricerca scientifica e spetta il normale libretto di riduzioni ferroviarie. L'indennità di buona uscita gli viene conferita alla fine dell'anno accademico nel quale ha compiuto il 75° anno di età.

- Ulteriori proposte di modifiche all'art. 111 del T.U.

Ai Professori emeriti ed onorari che avranno continuato l'attività di ricerca scientifica durante il quinquennio nel quale hanno assunto la posizione di fuori ruolo, verrà corrisposta l'indennità di ricerca scientifica prevista per i Professori di ruolo e fuori ruolo dall'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16,, e verrà loro conservato il normale libretto di riduzioni ferroviarie.

Essi prenderanno parte alle votazioni per la designazione dei membri dei Comitati del C.N.R. e del Consiglio Superiore della P.I., nonché a quelle per la designazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, a far parte della quale potranno essere de

Roma, 24 giugno 1967

Caro Valitutti,

Le invio gli uniti pro-memoria dell'ANPUR relativi a taluni emendamenti proposti agli artt. 21 e 22 del disegno di legge n. 2314 sul nuovo ordinamento universitario.

Le sarei particolarmente grato se potesse esaminare gli emendamenti stessi e, qualora li ritenesse fondati, proporli in sede di discussione dello stesso disegno di legge.

Mi abbia con i più cordiali saluti,

(Gaetano Martino)

On. Prof. Salvatore Valitutti  
Via Magalotti, 2  
R o m a

PROMEMORIA SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI AGLI ARTT. 21-22 DEL D.D.L. 2314

Il testo attuale dell'art. 21 non tiene conto di una funzione dei professori altrettanto importante di quella dell'insegnamento, e riduce gli obblighi dei professori universitari alle ore di lezione, esercitazioni e attività strettamente connesse con queste. Tale riduzione dei compiti del professore è

- 1) offensiva per i professori
- 2) contraria agli interessi della Nazione, alla quale si richiede un maggiore impegno per potenziare una Università che mantenga alte le proprie tradizioni d'innovazione scientifica e non sia soltanto un luogo ove s'impara ciò che è già acquisito alla conoscenza.

Con la sua mozione XII il Congresso di Roma chiese la esplicita menzione dell'attività di ricerca tra i doveri dei professori i quali non intendono rinunciare a tale oneroso privilegio.

Tra gli emendamenti proposti dall'A.N.P.U.R. a tale articolo solo quello che fa menzione della ricerca scientifica è sostanziale, e ripara, probabilmente, solo a una involontaria omissione del testo governativo.

Gli altri emendamenti costituiscono solo necessari ritocchi di forma, che sembrano però, proprio per questo, importanti. In particolare sembra più che opportuno che non sia un membro del Consiglio di amministrazione, ma una commissione eletta dal Corpo accademico a vigilare sull'adempimento dei doveri accademici. E credo anche che non solleverebbe protesta la esplicita affermazione della responsabilità della Commissione verso il Corpo accademico, o il Ministero della P.I.

Sembra anche opportuno che sia fatta esplicita menzione dei doveri degli assistenti, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti, come ha proposto l'A.N.P.U.R.

Relativamente all'art. 22 quest'Associazione rileva che non esiste contrasto di fondo tra testo governativo ed emendamenti dell'A.N.P.U.R. se non relativamente alla forma e all'ammontare della corresponsione ai professori a pieno impegno di una retribuzione meno inadeguata al loro sforzo di veri motori dell'Università italiana, sui quali grava anche il peso di quelle mancanze che la "Relazione della Commissione d'indagine sulla Scuola" non ha saputo a suo tempo attribuire alla minoranza dei docenti che ne è responsabile.

Sia il testo governativo che quello emendato dall'A.N.P.U.R. sviluppano quel principio del pieno impegno che è stato l'oggetto della mozione XIII del Congresso di Roma. Ben cosciente della importanza e della diffi-

coltà del problema, questa Associazione ha proposto nel 1965 un triennio di tempo per provvedere ad una regolamentazione soddisfacente dell'attività professionale dei docenti universitari e, nel frattempo, la triplicazione della indennità maggiorata di ricerca scientifica che l'art. 22 della L. 26.1.62 disponeva per gli aventi diritto. A due anni di distanza da tali proposte, dopo gli errori del piano di conglobamento delle retribuzioni, denunciati dalla mozione XIV del detto Congresso e l'aggravamento della situazione in seguito alla legge sugli incarichi, che hanno già dato luogo ad agitazioni e altre ne promettono per l'avvenire, sarebbe certo dare prova di lungimirante saggezza introdurre senz'altro il concetto espresso dal punto 1) della citata mozione XIII in testa all'art. 22 e provvedere nel comma 6 al dispositivo della indennità, che non può essere messa a carico del bilancio universitario se non si trova il mezzo di incrementare tale bilancio delle entrate occorrenti. Un ripiego, come quello proposto dall'A.N.P.U.R. due anni fa, si può ancora tentare, ma dovrebbe avere breve durata.

Quest'Associazione ritiene che la fonte di finanziamento più idonea per tale scopo è senza dubbio quella costituita dai maggiori fondi messi a disposizione della ricerca scientifica, rispetto al primitivo d.d.l., dal piano quinquennale, in quanto si tratta di somme destinate a incentivare attraverso il pieno impegno, la ricerca scientifica nelle Università e a tale fine chiede i buoni uffici della S.V. presso la Commissione VI del Senato che esaminerà tra breve il d.d.l. approvato dalla Camera; ma non ritiene di avere sufficiente conoscenza dei segreti del bilancio per sostituirsi alla iniziativa dell' VIII Commissione.

Questa Associazione fa presente che una indennità di incentivazione della ricerca scientifica non osta, in quanto connessa alla produttività, allo spirito e alla lettera dell'accordo in data 20 marzo tra Governo e sindacati in relazione al riassetto delle carriere, e che il compenso di cui al comma 6 dell'art. 22 della 2314 approvato dal Consiglio dei Ministri nel 1965 non rientra nel blocco di cui al citato accordo, come da esplicita assicurazione data a questa Associazione dai Ministeri competenti, impegnati nelle trattative di palazzo Vidoni, alle quali partecipa anche questa Associazione.

In conclusione pare a questa Associazione che ai fini di una più efficiente funzionalità delle istituzioni universitarie, sia da riconoscere senz'altro il principio del pieno impegno come condizione normale per tutto il personale docente universitario di ruolo (assistenti, aggregati, straordinari e ordinari). A tale condizione dovrà però corrispondere un trattamento economico adeguato, prevedendo un'apposita aliquota di spettanze da corrispondersi appunto a titolo di incentivazione per pieno impegno. Tale aliquota dovrebbe essere determinata in misura di consistenza significativa, a sostituzione del premio previsto dall'art. 22 del disegno di legge n. 2314.

Pare inoltre che l'esercizio di attività professionali extra universitarie possa essere consentito, in deroga al pieno impegno, dietro opzio-

ne formale degli interessati nei limiti nei quali è compatibile con il pieno adempimento dei doveri accademici e di servizio, con esclusione di ogni forma di pregiudizio o concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie, e debba comportare la rinuncia ai vantaggi economici connessi al pieno impegno, nonché a determinati diritti e cariche nella vita universitaria, male esercitabili senza una completa disponibilità.

Il personale docente eletto al Parlamento o a cariche pubbliche di rilievo dovrebbe essere collocato in aspettativa per la durata del mandato.

ALCUNE MOZIONI RELATIVE AL d.d.l. 2314, RECANTI MODIFICHE  
ALL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

I - (Disegno di legge di riforma e professori universitari)

Il Congresso straordinario dell'A.N.P.U.R., ancor prima di compiere un'analisi particolareggiata del Disegno di legge n. 2314, presentato al Parlamento il 4 maggio 1965, eleva la sua più vibrata protesta per lo spirito di sfiducia verso i Docenti universitari che pervade il Disegno di legge stesso.

Il Congresso ritiene soprattutto inaccettabile tutto quanto tende a svilire l'attività di studio e d'insegnamento delle Università e tutto quanto tende direttamente o indirettamente a porre l'attività stessa sotto un inammissibile controllo di merito - così profondo, vasto e inappellabile - da parte di corpi di carattere amministrativo o del Ministero della P.I.

Approvata con 658 sì, 439 no, 145 astenuti.

XV - (Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie)

Il Congresso straordinario dell'A.N.P.U.R., nel formulare le proprie proposte di miglioramento del sistema vigente di formazione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie rifiuta il sorteggio totale o parziale dei giudici, procedura che, sostituendo meccanicamente il caso alla ragione, non può avere alcuna efficacia moralizzatrice, e che d'altra parte non risulta praticata per nessun concorso dello Stato e costituirebbe un'inammissibile discriminazione.

Approvata con 707 sì, 78 no, 168 astenuti.

XII - (Attività di ricerca scientifica dei professori universitari)

Il Congresso straordinario, in relazione all'art. 21 del Disegno di legge governativo per la riforma dell'ordinamento universitario, riafferma che fra le funzioni del professore universitario va riconosciuta la preminenza dell'attività di ricerca scientifica, attività che, comunque, è inseparabile dall'insegnamento.

Pertanto, nel fissare i doveri del professore universitario, va espli

citamente menzionato, accanto all'attività didattica ed agli altri doveri accademici, quello della ricerca scientifica.

Approvata all'unanimità.

XIII - (Pieno impegno)

Il Congresso straordinario, riunitosi in Roma, formula le seguenti ferme richieste in ordine al problema del "pieno impegno", la cui soluzione è fondamentale ai fini d'una più efficiente funzionalità delle istituzioni universitarie.

1) Il principio del "pieno impegno", con trattamento economico adeguato, dovrebbe essere riconosciuto come condizione normale per tutto il personale docente universitario.

2) Nei limiti in cui appaia opportuno consentirla, l'attività professionale dovrebbe venir sottoposta a regolamentazione.

3) Le modalità d'attuazione dei punti 1 e 2 dovrebbero essere deliberate dal Parlamento, entro un triennio, sulla base di proposte - come quella che l'A.N.P.U.R. ha già formulato - preventivamente studiate dagli organi consultivi nazionali universitari.

4) In attesa di ciò, a tutti quei docenti che non rivestano cariche, né svolgano funzioni particolarmente impegnative in enti extrauniversitari, privati o pubblici, nazionali od internazionali, e non abbiano redditi professionali tali che a norma delle vigenti leggi impediscano il godimento dell'indennità di ricerca scientifica in misura maggiorata, l'indennità stessa dovrebbe venir triplicata - s'intende rispetto alla misura in cui è stata corrisposta sinora, prima del conglobamento.

Approvata con 1316 sì, 38 no, 39 astenuti.

XIV - (Conglobamento delle retribuzioni)

Il Congresso straordinario dell'A.N.P.U.R., riunito in Roma, esprime una ferma protesta per il modo come viene attuandosi, nel confronto dei docenti universitari, il piano di conglobamento delle retribuzioni, particolarmente:

a) per il prospettato appiattimento dell'indennità di ricerca scientifica (maggiorata e non maggiorata), in contraddizione con il significato già conferitole di primo riconoscimento del principio del "pieno impegno";

b) per la già deliberata riduzione del compenso per gli incarichi interni dal 50 per cento al 38 per cento - e prossimamente anche meno - della retribuzione degli incarichi esterni, con avvilimento di un'autonoma attività didattica raffigurata indebitamente quale una specie di "lavoro straordinario".

Su questo, come su altri e più gravi problemi posti dal Disegno di legge di riforma dell'ordinamento universitario, invita le Sezioni ad esaminare le possibili forme di agitazione e si riserva di decidere in merito alla ripresa del Congresso o di lasciare le ulteriori decisioni agli altri organi direttivi dell'Associazione.

Approvata con 1154 sì, 64 astenuti.

Memoria sulla incentivazione della ricerca scientifica  
nelle Università

\* \* \*

Il piano di sviluppo della scuola è estremamente carente per quanto riguarda la ricerca scientifica nelle Università, perchè porta dal miliardo del 1965 a 4,5 miliardi nel 1970 lo stanziamento iscritto a questo titolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I. Questo peraltro indica come afferente alla ricerca non la ormai quasi inesistente indennità di ricerca scientifica, ma circa il 50% di tutte le spese per la istruzione universitaria, compresi gli stipendi dei docenti. Ora quando si detraesse ai docenti la metà delle loro retribuzioni, attribuita all'attività di ricerca, la loro attività didattica resterebbe remunerata molto meno di quella dei docenti delle scuole medie!

Tutto ciò non è soltanto assurdo, ma in netto contrasto con le direttive generali del piano che assegnano all'Università il compito d'incrementare le conoscenze scientifiche - sulle quali è fondato anche il progresso tecnologico del Paese. Per tale scopo occorre potenziare la ricerca libera nelle Università (fondamentale o applicata che sia) e questo si fa, si, con le attrezzature e l'incremento numerico del personale, ma anche incentivando l'attività del personale nelle Università. Il trattamento attuale del personale docente, che non fa distinzione tra liberi professionisti e non professionisti, tra professori sommersi d'incarichi pubblici e privati a volte importantissimi e assorbentissimi e professori liberi da tali incarichi; e per di più le remore frapposte agli incarichi d'insegnamento, senza distinzione tra professori che si dedicano soltanto all'Università e professori che svolgono attività retribuite fuori dell'Università; tutto ciò deve necessariamente finire col convincere anche il più ostinato dei professori che destinare tutto il proprio tempo all'Università e alla ricerca è stoltissima cosa, deprecata non solo da vari colleghi di Facoltà, ma anche dalla collettività espressa dallo Stato, che fa di tutto per scoraggiare tale atteggiamento.

Il risultato sarà che la ricerca scientifica si trasferirà tutta fuori della Università, e lo Stato, tramite il CNR, il CNEN, il Ministero per la Ricerca

Scientifica, pagherà a più caro prezzo anche ai docenti universitari quell'impegno per la ricerca che essi avrebbero assolto meglio e più volentieri nelle Università.

Il d.d.l. n. 2314 che dovrebbe diventare la carta fondamentale della nuova Università italiana, lascia anch'esso in ombra il problema della ricerca scientifica. Esso ha dimenticato, all'art. 21, di elencare anche la ricerca tra i doveri dei professori, e prevede una incentivazione solo per l'attività didattica (art.22).

Questa Associazione ha proposto emendamenti ai due sopracitati articoli, al fine di far includere esplicitamente la Ricerca Scientifica tra i doveri dei professori, e stabilire un trattamento differenziato tra professori che dedicano parte del loro tempo ad attività extra universitarie e professori che a tali attività rinunciano a vantaggio delle attività universitarie.

Tale differenziazione non sortirebbe però l'effetto voluto d'incentivazione alla rinuncia alle attività extra-universitarie e incremento delle attività di ricerca nell'Università se essa non trovasse un adeguato finanziamento.

Il piano quinquennale di sviluppo potrebbe agevolmente fornire la soluzione del problema, in quanto già in esso è rilevato al § 120 che "Agli Istituti scientifici universitari spetta di provvedere..... al generale progresso delle conoscenze scientifiche. A tal fine, oltre ai normali stanziamenti per l'Università, che possono essere imputati alla ricerca, sarà necessario destinare al settore un finanziamento aggiuntivo, da utilizzare per l'acquisto delle attrezzature scientifiche e per le altre spese relative alle attività di ricerca degli istituti universitari", ma non è indicato come si debba provvedere a tale finanziamento.

Poichè il testo approvato dalla Camera reca per la Ricerca Scientifica una spesa di L. 180 miliardi in più di quella prevista dal testo approvato dalle Commissioni legislative, sembra che un ordine del giorno o anche una semplice raccomandazione del Senato all'esecutivo perchè tale maggiore stanziamento sia devoluto tutto al bilancio del Ministero della P.I. per le attrezzature scientifiche e per i nuovi oneri che la legge di riforma dell'Università potrà comportare per la incentivazione della ricerca scientifica conseguibile mediante un adeguato trattamento di pieno impegno ai docenti universitari che rinunciano ad attività ed incarichi extra-universitari per dedicarsi ai compiti di ricerca nell'Università, potrebbe costituire un soddisfacente avvio a soluzione di questo problema che condiziona tutto il futuro della Università italiana.